

sempre questi comportamenti sono di natura ludica e non presentano le caratteristiche che possiamo rintracciare nel bullismo.

TIPOLOGIE DI BULLISMO

FISICO: colpi, pugni, calci, danneggiamento materiale, furti.

VERBALE: offese, derisioni, minacce.

INDIRETTO: isolamento, rifiuto sociale, diffusione di calunnie e pettegolezzi.

A seguito di numerosi episodi di cronaca sono state introdotte ulteriori tipologie di bullismo.

DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO

E' la manifestazione del fenomeno del bullismo in Rete, attuato, dunque, attraverso le nuove tecnologie.

Vi sono sicuramente elementi di continuità con il bullismo tradizionale, ma anche elementi di peculiarità, legati alla specificità del mondo virtuale.

Anche qui ritroviamo le tre caratteristiche dell'intenzionalità, della ripetitività e dello squilibrio di potere, anche se in forme più complesse.

Internet costituisce una vera e propria rivoluzione tecnologica e sociale che ha un impatto significativo nella vita di adulti e giovani; costituisce opportunità e risorsa, ma è anche territorio pieno di insidie, anche se, non è terra di nessuno priva di legge. I ragazzi di oggi possono essere sia vittime sia carnefici, possono rendersi autori di comportamenti illeciti punibili legalmente, incoraggiati dal filtro dell'anonimato e della non visibilità, che comunque, sono relativi e momentanei.

Questa nuova dimensione sociale, il cyberspazio, non è semplicemente strumento per reperire informazioni, ma è anche rete che interconnette le persone, vicine e lontane, conosciute e non. Il rischio di Internet si chiama abuso e può condurre, ad utilizzi scorretti e a forme di dipendenza.

Affinché sia possibile una fruizione protetta, sono necessari una conoscenza adeguata, buon senso, accorgimenti e consapevolezza.

TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Flaming: invio di insulti con lo scopo di suscitare conflitti on line;

cyber- stalking: persecuzione tramite invio ripetuto di minacce;

denigrazione: pubblicazione di pettegolezzi o di immagini imbarazzanti sulla vittima, danneggiando reputazione e rapporti sociali;

sostituzione dell'identità: il bullo si rende responsabile del furto di account e credenziali di una persona fingendosi la stessa e inviando messaggi negativi ai contatti della vittima;

outing: rivelare informazioni personali e riservate riguardanti una persona;

trichery: spingere il soggetto attraverso l'inganno a rivelare informazioni spiacevoli e private per poi diffonderle in Rete;

esclusione: escludere intenzionalmente una persona dalla comunicazione e da un gruppo online.

DIFFERENZA TRA CYBERBULLISMO E BULLISMO

Nel Cyberbullismo:

- non ci sono limiti spaziali e temporali; in qualunque momento è facile accedere alla Rete;
- il cyberbullo può essere sconosciuto;

- il cyberbullo agisce da solo, protetto dal mezzo informatico e dall'apparente anonimato;
- gli spettatori possono essere passivi, ma spesso partecipano ai comportamenti virtuali scorretti;
- pubblico potenzialmente illimitato;
- il cyberbullo non vede le conseguenze delle proprie azioni e non si attivano in lui sentimenti empatici
- un singolo episodio può costituire cyberbullismo, in quanto la diffusione rapida, la permanenza nel tempo e la possibilità che un pubblico potenzialmente illimitato possa visionare il contenuto online, configurano la situazione come "reiterazione" nel tempo.

Nel Bullismo:

- Le prepotenze sono confinate a scuola o nei momenti ricreativi al di fuori del contesto scolastico
- i bulli sono conosciuti
- la presenza del gruppo facilita l'azione aggressiva
- i testimoni sono passivi o incoraggiano il bullo
- i testimoni delle azioni prepotenti e aggressive sono compagni o amici di scuola
- il bullo vede le conseguenze delle sue azioni
- gli atti devono essere reiterati.

Come capire se i ragazzi sono vittime di Bullismo o Cyberbullismo?

E' importante riconoscere i sintomi di malessere che possono essere sia fisici, sia psicologici.

Di seguito alcuni segnali d'allarme cui fare attenzione:

- mal di pancia
- mal di testa
- disturbi del sonno
- modificazione delle abitudini alimentari
- timore, ansia
- aggressività
- difficoltà di concentrazione
- cambiamenti repentini dell'umore
- cambiamenti repentini di comportamento
- calo del rendimento scolastico e difficoltà a socializzare
- rifiuto di recarsi a scuola

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Bullismo ed il Cyberbullismo devono essere conosciuti e osteggiati da tutti in tutte le loro forme, così come previsto:

- dagli **artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana**;
- dalla **Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007** recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla **Direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007** recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla **Direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007** recante " linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con

particolare riferimento all' utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

- dalla **Direttiva MIUR n. 1455/06**;
- dal **D.P.R. 249/98 e 235/2007** recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle **Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR aprile 2015**;
- dalla **Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015**;
- dalla **Legge 29 maggio 2017 n. 71**;
- dall'**aggiornamento delle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ottobre 2017**;
- dagli **Artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale**;
- dagli **Artt.2043-2047-2048 del Codice Civile**.

LA LEGGE 29 MAGGIO 2017 N. 71

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del Cyberbullismo.

Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo". La legge 71 del 2017 non crea nuove responsabilità o aggravio di compiti per le istituzioni scolastiche. Infatti, già la Legge 107/2015 (la «Buona Scuola») all'art.1, comma 7, lettere d-e-h, prevede lo sviluppo di competenze in materia di legalità, comportamenti responsabili e competenze digitali, le cosiddette «Buone pratiche». Essa indica per la prima volta tempi e modalità per richiedere la rimozione di qualsiasi dato ritenuto dannoso per il minore e diffuso nella Rete.

L'istituzione scolastica mette in atto le indicazioni della L. n.71/17 stabilendo:

- a. i compiti di ogni componente coinvolta,
- b. le misure preventive, sia come interventi educativi ed informativi, sia di organizzazione ed uso degli strumenti informatici.

Di seguito i punti salienti:

- ✓ Ciascun minore ultraquattordicenne (o ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può **inoltrare** al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'**istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso nella rete Internet**. Se entro 24 ore successive al ricevimento dell'istanza il gestore non avrà provveduto, o qualora non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del social media, l'interessato può rivolgere **analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore**.
- ✓ Il MIUR adotta delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Le linee guida vengono aggiornate ogni due anni.

- ✓ Ogni istituto scolastico individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

- ✓ Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo **informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti.**

I regolamenti scolastici prevedono esplicite sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti.

- ✓ **Gli autori responsabili di atti di cyberbullismo, la cui età è inferiore agli anni 14 non sono mai imputabili penalmente.**

Il minore di anni 18, invece, nel caso in cui non ci siano reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia, per i reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale, nei confronti di altro minorenne, **è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e di volere.** Quest'ultima non attiene alla sanità mentale, ma alla maturità del soggetto e la sua storia giudiziaria è affidata al **Tribunale per i Minorenni** con la collaborazione di consulenti professionali.

- ✓ In caso di condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia e trattamento illecito di dati personali commesse mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, qualora non sia stata presentata denuncia o proposta querela, è applicabile la procedura di **ammonimento, prevista in materia di stalking.**

A tal fine, il Questore, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, convoca il minore responsabile della condotta molesta, insieme ad almeno un genitore, ammonendolo oralmente e invitandolo ad adottare un comportamento conforme alla legge con specifiche prescrizioni.

I relativi effetti dell'ammonimento cesseranno al compimento della maggiore età.

L'istanza di ammonimento potrà essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia.

LE RESPONSABILITA' E LE AZIONI DELLA SCUOLA

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti:

1. la prevenzione
2. l'intervento nei casi accertati: gestione, interventi, sanzioni e monitoraggio
3. la collaborazione con l'esterno

COMPITI DELLE VARIE FIGURE COINVOLTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per il contrasto al cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE PER IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare progetti di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day";
- promuove e realizza progetti specifici riguardanti la "Sicurezza in Internet" e "il Cyberbullismo" diretti agli studenti, allo scopo di informare i discenti dei pericoli e dei rischi connessi alla navigazione online, nonché di diffondere i criteri per l'individuazione e le modalità denuncia di fenomeni legati al bullismo e cyberbullismo;
- è il primo livello di informazione e accesso per gli studenti che si sentano vittima del fenomeno; si preoccupa di valutare l'accaduto e, se necessario, di informare e coinvolgere, genitori, docenti, dirigente e, infine, Autorità di Polizia, per l'immediato contrasto a quanto accaduto.

IL COLLEGIO DOCENTI:

- prevede, all'interno del PTOF, progetti, attività e corsi di formazione per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti agli alunni, alle famiglie al personale scolastico.
- promuove azioni di sensibilizzazione al contrasto al bullismo e cyberbullismo nel territorio, in rete con enti, associazioni, istituzioni locali.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile, in reciproca coerenza con quanto progettato e proposto dal referente per il bullismo e cyberbullismo;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie proponendo progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL SINGOLO DOCENTE:

- si impegna in azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola per l'acquisizione e il rispetto del valore delle norme per la convivenza civile;
- promuove un uso corretto delle tecnologie da parte dei ragazzi; è responsabile dell'utilizzo dei dispositivi digitali e tecnologici di classe (LIM, pc etc...) e relativo accesso al web;
- valorizza, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni;

- presta attenzione alle modalità di relazione tra gli studenti, è sempre disponibile all'ascolto di segnalazioni da parte degli alunni, confrontandosi, se necessario, con il referente per il cyberbullismo e il Dirigente Scolastico allo scopo di analizzare e descrivere i fenomeni aggregativi e disgregativi del gruppo classe;

- è il primo canale di informazione verso i genitori degli alunni nel caso si verificano casi legati a bullismo e cyberbullismo, in stretto contatto e con la collaborazione del Referente e del Dirigente Scolastico.

I COLLABORATORI SCOLASTICI:

- vigilano sui comportamenti tenuti dagli alunni in ambito scolastico e riferiscono tempestivamente al referente sui fatti di cui sono a conoscenza

I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
 - conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- Sono coinvolti in attività di informazione ed educazione sui temi del bullismo e del cyberbullismo, con modalità partecipativa (discussioni, giochi di ruolo ecc.).

Alcuni siti utili da consultare:

- [**www.generazioniconnesse.it**](http://www.generazioniconnesse.it)
- [**www.piemontecontroibullismi.it**](http://www.piemontecontroibullismi.it)
- [**www.fondazionecarolina.org**](http://www.fondazionecarolina.org)

Come studenti o famiglie possono chiedere aiuto.

Gli studenti che riconoscano di essere vittime di qualsiasi forma di pressione o aggressione, o che vengano a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo qui descritti, e/o i genitori che apprendano di tali manifestazioni, possono contattare la referente per la prevenzione ed il contrasto al bullismo e cyberbullismo, insegnante Daniela Cangelosi, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: **daniela.cangelosi@iccuneooltrestura.edu.it**

Chi non avesse la possibilità di inviare una email, può far pervenire il suo messaggio in busta chiusa direttamente all'insegnante stessa.

**ISTITUTO COMPRENSIVO
CUNEO OLTRESTURA**

**PROTOCOLLO D'INTERVENTO
PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO
DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO**

PREMESSA

L'Istituto Comprensivo Cuneo Oltrestura, viste "Le Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo" emanate dal MIUR, con questo documento, si impegna a:

- realizzare processi di educazione alla legalità e all'educazione civica;
- integrare l'offerta formativa con attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e cyberbullismo,
- coinvolgere tutta la comunità scolastica nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo, favorendo la collaborazione dei genitori;
- aggiornare il Regolamento di Istituto con una sezione riguardante le ultime disposizioni legislative
- divulgare agli studenti e alle famiglie il Regolamento di Istituto;
- partecipare a percorsi di formazione tenuti da esperti sui temi bullismo e cyberbullismo;
- creare sul sito web della scuola una sezione dedicata ai temi del bullismo e cyberbullismo;

Finalità del protocollo

1. Prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
2. promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza e alla coesione sociale;
3. accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori della scuola e delle famiglie al fine di accertare situazioni a rischio;
4. individuare modalità che permettano di affrontare e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

L'intervento in casi di bullismo e cyberbullismo

L'Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del bullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari, con lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente.

In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori che è auspicabile che assumano un comportamento costruttivo, propositivo e collaborativo che escluda atteggiamenti errati nei confronti del figlio, ma anche di difesa incondizionata o di sottovalutazione.

Normativa di riferimento

Bullismo e cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti e in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3 – 33 – 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n. 1455/06;
- LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dagli artt, 581 – 582 – 594 – 595 – 610 – 612 – 635 del Codice Penale; dagli artt. 2043 – 2047 – 2048 Codice Civile;
- dalla legge 202/2016, approvata dal Consiglio Regionale del Lazio, per la prevenzione e il contrasto al bullismo;
- dalla legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR ottobre 2017

PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

RUOLI E PROTAGONISTI DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il bullismo è un fenomeno di natura sociale che può investire un gruppo di pari nel suo complesso; rientra nell’ambito dei comportamenti aggressivi ed è commesso ripetutamente contro una vittima che non riesce a difendersi.

Tre sono le caratteristiche che lo connotano:

- **Intenzionalità**, si tratta di un atto non reattivo, ingiustificato.
- **Reiterazione**, deve essere ripetuto nel tempo, non deve essere occasionale. Un solo episodio non si può qualificare come bullismo.

- **Asimmetria di potere:** la relazione tra bullo e vittima è basata su uno squilibrio di potere, su una disuguaglianza tra il più forte ed il più debole. La vittima soffre e non riesce ad equilibrare la relazione.

All'interno del gruppo ogni membro assume un ruolo ben definito:

BULLO: chi attua le prepotenze, o in modo diretto o attraverso uno o più gregari

VITTIMA: chi subisce le prepotenze

SPETTATORI PASSIVI: maggioranza silente, che sa, ma non ferma le prepotenze

SOSTENITORI: chi parteggia a favore del bullo

AIUTANTE DEL BULLO, che non inizia l'aggressione, ma la sostiene

AIUTANTE DELLA VITTIMA, che comprende ciò che accade e cerca di fermare

Venuti a conoscenza di un atto configurabile come bullismo e cyberbullismo è necessario informare immediatamente:

- il Dirigente Scolastico, attraverso modulo di segnalazione di presunti casi di bullismo, allegato al presente protocollo (Allegato A)
- il referente per la prevenzione del bullismo per definire le strategie più opportune da intraprendere
- l'insegnante coordinatore di classe.

Il team docente è tenuto ad analizzare e valutare i fatti, pertanto è necessario:

FASE 1: analisi e valutazione

- Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del team o del Consiglio di Classe, referente bullismo/cyberbullismo.

I docenti condurranno una serie di colloqui con le persone coinvolte con lo scopo di:

- avere informazioni sull'accaduto, su chi è coinvolto nei diversi ruoli (attori, vittime, testimoni passivi, potenziali difensori), attraverso colloqui con gli attori principali; verranno raccolte le diverse versioni e ricostruiti fatti e punti di vista;
- valutare la tipologia e la gravità dei fatti;
- capire il livello di sofferenza della vittima;
- valutare le caratteristiche di rischio del bullo.

Fondamentale risulta in questa fase, creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni.

E' importante astenersi dal formulare giudizi ed attenersi ai soli fatti accaduti, riportandoli fedelmente in ordine cronologico.

• **FASE 2: risultati sui fatti oggetto d'indagine**

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del team o del Consiglio di Classe, referente bullismo/cyberbullismo.

I fatti sono confermati / esistono prove oggettive ◇ Si apre un protocollo. Vengono stabilite le azioni da intraprendere.

- **I fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo** ◇ Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

• **FASE 3: azioni e provvedimenti**

Se i fatti sono confermati:

- comunicazione alla famiglia dell'offesa/, con una convocazione, prima telefonica, data l'urgenza del caso, poi anche scritta e supporto di tutto il Consiglio di Classe o di tutto il team docente nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione più opportune e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori la scuola.
- Comunicazione ai genitori del bullo con lettera del Dirigente.
- Convocazione del Consiglio di classe o del team docente e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare da intraprendere per l'autore o gli autori, secondo la gravità del caso. Es: sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche; sospensione da scuola...
- Chiare indicazioni rivolte al bullo, affinché intraprenda lo svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse alla vittima ed alla sua famiglia;
- Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria, per attivare un procedimento penale, con eventuale querela di parte;
- Segnalazione, dove sia richiesto, come da art.2 della Legge 71/2017 al Garante per la protezione dei dati personali

Nel caso la famiglia non sia collaborativa o tenda a giustificare o a mostrare atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

- Sia che i fatti siano configurabili come cyberbullismo o bullismo o altro, si interviene con un lavoro educativo di equipe singolarmente e su tutta la classe, in modo specifico.

• **FASE 4: percorso educativo e monitoraggio**

I docenti si occupano del consolidamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;

provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo, sia nei confronti della vittima.

In casi gravi la scuola e le famiglie possono inoltrare istanza di ammonimento al Questore, che convoca il minore ultraquattordicenne responsabile, con almeno un genitore o tutore e lo ammonisce oralmente, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni, per evitare l'avvio di un procedimento penale.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA DENUNCIA: pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, tutti gli operatori scolastici, personale docente, amministrativo e collaboratori scolastici. (art. 331 del C.P.P. e art.361 e 362 del C.P.)

I COLLABORATORI SCOLASTICI:

- vigilano sui comportamenti tenuti dagli alunni in ambito scolastico e riferiscono tempestivamente al referente sui fatti di cui sono a conoscenza

RESPONSABILITA' DEL PERSONALE SCOLASTICO E DEI GENITORI

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

1. Culpa del bullo minore;
2. Culpa in educando e vigilando dei genitori;
3. Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

Culpa del bullo minore

La minore età viene suddivisa in due momenti:

va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello di età compresa tra i 14 ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente.

Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previsti provvedimenti amministrativi, per esempio un sostegno psicologico massivo, se è stato compiuto un atto grave.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età, è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il

minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Culpa in vigilando (art. 2048 del C.C.) responsabilità dell'insegnante e personale ATA rispetto a quanto succede in orario scolastico.

Culpa in organizzando (Scuola e DS) mancata adozione di provvedimenti informativi, organizzativi e preventivi per evitare l'insorgere di situazioni pericolose, (Cass. Civ. 2657/03)

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che *"I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."*

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*.

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare *"misure preventive"* atte a scongiurare situazioni anti-giuridiche.

STRUMENTI PER LA SEGNALAZIONE DELLE CRITICITA'

E' possibile segnalare situazioni di emergenza e di pericolo in cui sono coinvolti bambini e adolescenti al sito www.commissariatodips.it. L'app **YouPol** permette all'utente di interagire con la Polizia di Stato inviando segnalazioni relative ad episodi di bullismo e di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le scuole possono segnalare episodi di cyberbullismo e presenza di materiale pedopornografico online, al servizio **Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96**, piattaforma integrata che si avvale di telefono, chat, sms whatsapp e skype ad alla **Hotline "Stop-it" di Save the Children**, all'indirizzo www.stop-it.it. Le segnalazioni sono successivamente trasmesse al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia su Internet, istituito presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni, per consentire le attività di investigazione necessarie.

E' possibile contattare il numero telefonico gratuito 114, Emergenza Infanzia, servizio di emergenza promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità, attivo 24/24.

Ulteriore riferimento utile, specifico per segnalazioni contro il bullismo, costituisce l'indirizzo mail **bullismo@istruzione.it**

Allegato A

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DI SEGNALAZIONE

ALLA CORTESE ATTENZIONE

- DEL D.S.

- DEL REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO

RELAZIONE DI SEGNALAZIONE CASO DI BULLISMO/CYBERBULLISMO

QUANDO E' AVVENUTO IL FATTO?

DOVE E' AVVENUTO IL FATTO?

QUALI PERSONE SONO COINVOLTE?

QUALI PERSONE SONO A CONOSCENZA DEI FATTI?

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI AVVENIMENTI OCCORSI: